

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 24.

Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. (26R00269) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 25.

Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali. (26R00270) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 26.

Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. (26R00271) Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 dicembre 2025, n. 34.

Regolamento di esecuzione sulle borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitari del terzo ciclo, di corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento o per tirocini. (26R00173) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 dicembre 2025, n. 35.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edilizia residenziale pubblica e sociale". (26R00174) Pag. 24





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 24.

Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 44 dell'8 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e principi*

1. La presente legge reca disposizioni al fine di individuare le superfici e le aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), di definire la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. L'individuazione delle superfici e delle aree di cui al comma 1, riferita all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, è effettuata tenendo conto degli obiettivi di cui alla tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 e dei principi e criteri di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione riconosce, altresì, la strategicità della fonte idroelettrica, prevedendo un contributo di potenza da impianti idroelettrici pari almeno all'incremento di potenza ipotizzato nel Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e ricercando la massima compatibilità possibile con le esigenze di tutela delle risorse idriche.

Art. 2.*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo n. 199/2021 e al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 3.*Oggetto*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione individua:

a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:

1) impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici;

2) impianti eolici;

b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:

1) impianti fotovoltaici sugli edifici e sulle strutture edilizie;

2) impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici;

3) impianti eolici;

c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;

d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

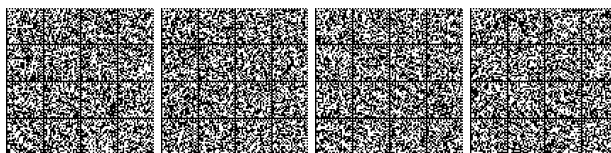
2. La definizione dei criteri di compatibilità relativi ai prelievi idrici che consentono l'installazione degli impianti idroelettrici è demandata al Piano regionale di tutela delle acque (PTA) e alle disposizioni di recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 4.*Superfici e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici:

a) le coperture degli edifici e delle strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso;

b) le aree e superfici destinate in via permanente a parcheggio o ad area di servizio connessa alla rete viaria impermeabilizzate o dotate di pavimentazione permeabile, purché, in quest'ultimo caso, l'installazione ne salvaguardi la permeabilità;



c) i siti ove sono già installati impianti fotovoltaici e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente anche abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% per cento;

d) i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, ai sensi del Titolo V, della parte IV quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a condizione che detti gli interventi e opere di installazione di impianti fotovoltaici siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo quanto previsto dall'art. 242-ter del decreto legislativo n. 152/2006;

e) le cave e le miniere cessate non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi comprese le relative pertinenze;

f) le discariche o i lotti di discarica chiusi e in fase di post-gestione operativa comprese le aree di servizio e pertinenza;

g) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato regionale;

h) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

j) le seguenti aree, in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

k) le zone omogenee di tipo D «Parti del territorio comunale destinate ad attività industriali», come indi-

viduate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 (zone territoriali) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

l) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998:

1) Bb «Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali»;

2) Cb «Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (massimo 20 per cento della superficie fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali»;

3) Ed «Sottozone da destinarsi a usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele-radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovramunicipale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 kW e similari», a esclusione delle discariche e delle aree estrattive ricadenti in tale sottozona per le quali i criteri di idoneità specifici restano quelli indicati alle lettere f) e g).

Art. 5.

Superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici quelle ove siano già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione in sostituzione di impianti esistenti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.

Art. 6.

Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici e strutture edilizie esistenti

1. Sono considerati non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti:

a) sottoposti a tutela ai sensi:

1) dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004, limitatamente agli edifici classificati «A-Monumento» e ai Beni culturali;

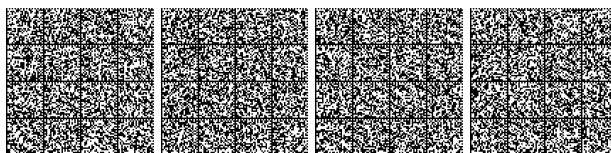
2) dell'art. 136, comma 1), lettere a) e b), del decreto legislativo n. 42/2004;

b) per potenze superiori a 20 kW, ubicati negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I, della legge regionale n. 11/1998 di seguito elencati:

1) le aree ricadenti nella fascia «F1 - Area ad alta pericolosità» per frane, di cui all'art. 35;

2) le aree ricadenti nella fascia «FA - Area di deflusso della piena» per inondazioni, di cui all'art. 36;

3) le aree ricadenti nella fascia «V1 - Area ad alto rischio» per valanghe, di cui all'art. 37.



Art. 7.

Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici

1. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici:

a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le *Important Bird Areas* (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura);

b) le zone omogenee di tipo «A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale», come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998, con esclusione delle aree destinate a parcheggio;

c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998, limitatamente alle aree non già impermeabilizzate:

- 1) Ea «Sottozone di alta montagna»;
- 2) Eb «Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen)»;
- 3) Ec «Sottozone boscate»;
- 4) Ee «Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico»;
- 5) Ef «Sottozone di specifico interesse naturalistico»;

6) Eg «Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo»;

d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della legge regionale n. 11/1998, di seguito elencate:

- 1) le aree boscate, di cui all'art. 33;
- 2) i laghi e le zone umide, di cui all'art. 34, e le relative fasce di rispetto;
- 3) le aree ricadenti nelle fasce «F1 - Area ad alta pericolosità» e «F2 - Area a media pericolosità» per frane, di cui all'art. 35;
- 4) le aree ricadenti nelle fasce «F1 - Area ad alta pericolosità» e «F2 - Area a media pericolosità» per colata detritica, di cui all'art. 35;

5) le aree ricadenti nelle fasce «FA - Area di deflusso della piena» e «FB - Area di esondazione» per inondazioni, di cui all'art. 36;

6) le aree ricadenti nella fascia «V1 - Area ad alto rischio» per valanghe, di cui all'art. 37;

e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d'acqua;

f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e *irock glacier*;

g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall'art. 20, comma 8, lettera c-*quater*, del decreto legislativo n. 199/2021, con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;

h) le aree di cui all'art. 40 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano:

a) agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 kW, qualora l'utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile;

b) agli impianti fotovoltaici mobili comportanti strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno, qualora non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 6), non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati di cui all'art. 65, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 8.

Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti eolici

1. Sono considerate non idonee per l'installazione di impianti eolici:

a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 30/1991, le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, le *Important Bird Areas* (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN;

b) le zone omogenee di tipo «A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale» come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998;



c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998:

1) Ec «Sottozone boscate»;

2) Ee «Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico»;

3) Ef «Sottozone di specifico interesse naturalistico»;

d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della legge regionale n. 11/1998, di seguito elencate:

1) le aree boscate, di cui all'art. 33;

2) i laghi e le zone umide, di cui all'art. 34, e le relative fasce di rispetto;

3) le aree ricadenti nelle fasce «F1 - Area ad alta pericolosità» per frane, di cui all'art. 35;

4) le aree ricadenti nelle fasce «FA - Area di deflusso della piena» per inondazioni, di cui all'art. 36;

5) le aree ricadenti nella fascia «V1 - Area ad alto rischio» per valanghe, di cui all'art. 37;

e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d'acqua;

f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e i *rock glacier*;

g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall'art. 20, comma 8, lettera c-*quater*, del decreto legislativo n. 199/2021, con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;

h) le aree di cui all'art. 40 delle norme di attuazione del PTP della Valle d'Aosta.

Art. 9.

Superfici e aree ordinarie

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in aree ordinarie, la necessità di tutela dei beni ambientali e storico-paesaggistici, in coerenza con le previsioni del PTP della Valle d'Aosta, è temperata con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico regionale e il contrasto ai cambiamenti climatici e perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 10.

Aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

1. È vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199/2021, fatte salve le eccezioni ivi previste.

Art. 11.

Conflittualità tra superfici e aree

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, nel caso in cui una superficie o area ricada, contemporaneamente, in una delle superfici o aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 e in una superficie o area non idonea di cui agli articoli 6, 7 e 8, la stessa è da ritenersi come ordinaria.

Art. 12.

Prevalenza sui Piani regolatori generali comunali

1. All'interno delle superfici e delle aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici anche in assenza di conformità con i Piani Regolatori Generali (PRG) comunali per quanto riguarda le destinazioni d'uso, gli interventi edilizi e i parametri e indici di sottozona.

Art. 13.

Governance e monitoraggio

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge regionale, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, la Regione istituisce il tavolo tecnico in tema di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (TTAI) con le seguenti finalità:

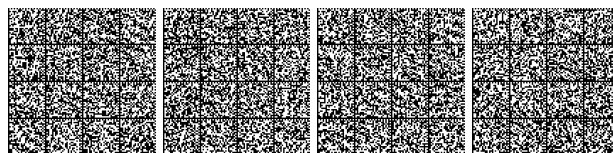
a) analisi dei dati di monitoraggio, anche avvalendosi della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199/2021;

b) confronto sull'evoluzione delle installazioni di impianti a fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale e sui relativi impatti paesaggistici, ambientali e di uso del suolo;

c) proposizione di eventuali azioni migliorative per l'attuazione della presente legge regionale, ivi incluse modifiche alle aree e superfici individuate come idonee e non idonee, in caso di significativi scostamenti rispetto alla traiettoria per il raggiungimento degli obiettivi;

d) predisposizione di una relazione annuale per l'Assessore regionale competente in materia di energia, anche ai fini dell'illustrazione alle commissioni consiliari competenti.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, la governance e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1, che prevede il coinvolgimento di



componenti appartenenti delle strutture regionali aventi una competenza in materia di individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre che di un rappresentante del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

3. Il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.a., nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e della relativa convenzione, supporta la Regione nell'attuazione della presente legge e partecipa al TTAI, senza incremento degli oneri a carico del bilancio regionale per tale attività.

4. La governance e il funzionamento del TTAI di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 14.

Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La Regione dà attuazione ai principi e alla disciplina del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 190/2024.

2. Per quanto concerne il regime amministrativo di autorizzazione unica, la Regione applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024. Per gli impianti idroelettrici la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il procedimento in regime di autorizzazione unica, coordinato con le vigenti norme in materia di attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e con quanto previsto dal decreto legislativo n. 190/2024.

Art. 15.

Concessione di contributi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

1. La Regione, per promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in linea con i contenuti del Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e gli obiettivi di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nel rispetto del patrimonio culturale, storico-paesaggistico e ambientale, concede contributi, a persone fisiche e a persone giuridiche, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo, da installarsi nel territorio regionale, su edifici, e loro pertinenze, e su strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso, nonché su aree e superfici già impermeabilizzate e su aree e superfici dotate di pavimentazione artificiale permanente, anche permeabile, purché la permeabilità sia salvaguardata.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendiconta-

zione dei contributi di cui al comma 1 e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, nel limite degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia, di seguito struttura regionale competente.

4. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni, previste a livello eurounitario o statale, concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

5. La revoca, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) in caso di realizzazione parziale o difformità sostanziale degli impianti rispetto a quanto presentato per la concessione del contributo o di inammissibilità delle spese;

c) in caso di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli.

6. La revoca, anche parziale, dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

7. La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 16.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

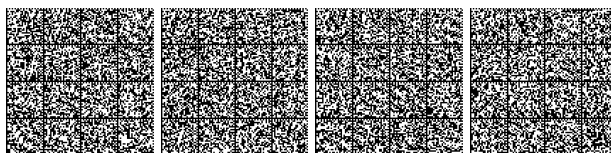
1. Il capo IV e l'art. 62, comma 9, della legge regionale n. 13/2015 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'art. 61-bis della legge regionale n. 13/2015 le parole: «di cui all'art. 52» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'art. 61-bis della legge regionale n. 13/2015 le parole: «, ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 62, comma 9» sono soppresse.

4. Sono altresì abrogati:

a) i commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti);



b) i commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022).

5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2025/2027, in euro 1.000.000 e annualmente così suddiviso:

- a) per l'anno 2026 euro 500.000;
- b) per l'anno 2027 euro 500.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 1.000.000 annualmente così suddivisi:

- 1) per l'anno 2026 euro 500.000;
- 2) per l'anno 2027 euro 500.000.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 1.000.000, annualmente così suddivisi:

- 1) per l'anno 2026 euro 500.000;
- 2) per l'anno 2027 euro 500.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 18.

Rideterminazione della spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sistemi all'occupazione), Titolo 1 (Spesa corrente). Conseguentemente la spesa per gli interventi di politica del lavoro in attuazione del Piano

annuale prevista dall'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 29/2024 è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

26R00269

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 25.

Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 19 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale ed al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione di iniziative di investimento per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui agli articoli 3 e 6, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori turistico-ricettivo e del commercio.



Art. 2.

*Conformità con la disciplina eurounitaria
in materia di aiuti di Stato*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori turistico-ricettivo alberghiero e all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di complessi ricettivi all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel settore turistico-ricettivo extralberghiero, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze;

d) le piccole e medie imprese operanti nel settore della gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34).

Art. 4.

Iniziative agevolabili

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 5 le iniziative finalizzate alla:

a) riduzione dei consumi energetici, installazione di fonti rinnovabili, riduzione dell'inquinamento atmosferico;

b) riduzione dei consumi idrici e riuso delle acque piovane;

c) digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi;

d) innovazione delle attività.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali nuovi, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

3. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente in presenza di attestato di prestazione energetica (APE) che migliora la classe energetica prece-

dente o, in alternativa, di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che attesti una riduzione dei consumi energetici o delle emissioni inquinanti, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11.

4. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio sull'insieme dei consumi idrici dell'attività esistente, elaborato da un professionista abilitato, che attesti, con il supporto di una diagnosi idrica, una riduzione dei consumi idrici o l'adozione di sistemi atti ad evitare il convogliamento in fognatura delle acque piovane, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11.

5. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che descriva e attesti un cambiamento sostanziale nella fornitura complessiva del servizio.

6. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili esclusivamente per interventi che innovino l'attività turistico-ricettiva dotandola di piscine o centri benessere.

7. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i mezzi di trasporto.

8. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà, nonché alla realizzazione di nuove unità locali.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per le stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli incentivi gestiti dal Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.).

Art. 5.

*Contributi in conto capitale
e intensità dell'aiuto*

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4, singolarmente o combinate tra di loro nell'ambito di un'unica domanda, possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa a contributo.

4. Le intensità di aiuto di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento se i beneficiari dei contributi rientrano nelle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;



b) donne.

5. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina europea eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

6. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 40.000 per le strutture turistico-ricettive alberghiere e all'aperto, di euro 30.000 per gli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze e di euro 20.000 per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, mentre quello massimo è di euro 250.000.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono considerati al netto di qualsiasi onere di natura fiscale.

8. I contributi in conto capitale non possono essere erogati a titolo di anticipazione.

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 6.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11, comma 1;

b) i proprietari di strutture commerciali e di attività di somministrazione di alimenti e bevande che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) i centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

Art. 7.

Iniziative agevolabili

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 8 le iniziative finalizzate alla:

a) riduzione dei consumi energetici, installazione di fonti rinnovabili, riduzione dell'inquinamento atmosferico;

b) riduzione dei consumi idrici e riuso delle acque piovane;

c) digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi;

d) innovazione delle attività.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali nuovi, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

3. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente in presenza di APE che migliora la classe energetica precedente o, in alternativa, di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che attesti una riduzione dei consumi energetici o delle emissioni inquinanti, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11.

4. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio sull'insieme dei consumi idrici dell'attività esistente, elaborato da un professionista abilitato, che attesti, con il supporto di una diagnosi idrica, una riduzione dei consumi idrici o l'adozione di sistemi atti ad evitare il convogliamento in fognatura delle acque piovane, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11.

5. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che descriva e attesti un cambiamento sostanziale nella fornitura complessiva del servizio.

6. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili esclusivamente per interventi che innovino in misura prevalente la sede o almeno un'unità locale in cui è esercitata l'attività.

7. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i mezzi di trasporto.

8. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo le iniziative relative alla realizzazione di nuove unità locali.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per le stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli incentivi gestiti dal GSE S.p.a..

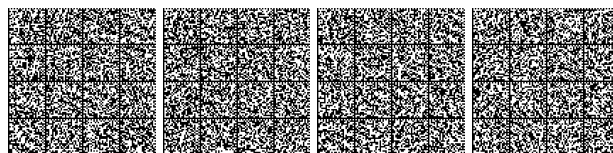
Art. 8.

Contributi in conto capitale e intensità dell'aiuto

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, singolarmente o combinate tra di loro nell'ambito di un'unica domanda, possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa a contributo.



4. Le intensità di aiuto di cui ai commi 2 e 3 sono migliorate del 10 per cento se i beneficiari dei contributi rientrano nelle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) donne.

5. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina europea eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

6. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 20.000, mentre quello massimo è di euro 150.000.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono considerati al netto di qualsiasi onere di natura fiscale.

8. I contributi in conto capitale non possono essere erogati a titolo di anticipazione.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9.

Presentazione delle domande e istruttoria

1. Per accedere ai contributi in conto capitale disciplinati dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda, prima dell'avvio degli interventi, ai soggetti regionali responsabili in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominati soggetti competenti.

2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate, e della documentazione allegata, e nella valutazione dell'ammissibilità a contributo delle spese.

3. I soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo il caso di domande non favorevolmente istruite, e a condizione che l'eventuale contributo precedentemente concesso ai sensi della presente legge sia già stato oggetto di erogazione a saldo.

Art. 10.

Concessione e revoca dei contributi e rigetto delle domande

1. La concessione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e la revoca dei contributi in conto capitale, nonché il rigetto delle domande sono disposte con provvedimento del soggetto competente.

Art. 11.

Rinvio

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione della presente legge, compresi i regolamenti eurounitari in materia di aiuti di Stato appli-

cabili, gli ulteriori aspetti e dettagli sulle iniziative agevolabili, l'elencazione delle tipologie di spesa non ammissibili, l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12.

Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e di non alienarli o cederli, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:

a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 7, comma 2, lettera b);

b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 7, comma 2, lettera a).

2. I contributi percepiti non devono essere restituiti qualora i beni finanziati siano sostituiti, previa autorizzazione del soggetto competente, con altri della stessa natura ed aventi caratteristiche prestazionali ed ambientali uguali o superiori. In ogni caso il nuovo bene non è oggetto di agevolazione.

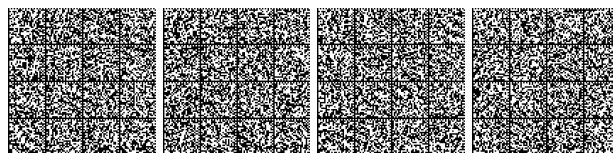
3. Con provvedimento del soggetto competente può essere autorizzata, in caso di sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata, l'alienazione o la variazione della destinazione d'uso dei beni finanziati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica. Nei casi di cui al presente comma, l'autorizzazione comporta la revoca del contributo e la sua efficacia è condizionata al saldo della restituzione del contributo percepito, secondo le modalità stabilite all'art. 14.

Art. 13.

Ispezioni e controlli

1. Le strutture competenti possono disporre, in qualsiasi momento e anche eventualmente avvalendosi di soggetti esterni, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge, dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11 e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo medesimo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma precedente, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede dei beneficiari ed alle unità locali oggetto del contributo, nonché a ogni documentazione necessaria.



Art. 14.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia all'obbligo di cui all'art. 12, comma 1;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi o effettuati dette opere in difformità dai titoli medesimi;

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 7 comma 2, lettera b), entro un anno dalla data di concessione del contributo. Qualora tali iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il termine decorre dalla data di scadenza del relativo titolo abilitativo edilizio;

d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo medesimo.

3. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso legale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione richieste dal soggetto beneficiario, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

6. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

7. La mancata restituzione del contributo entro i termini stabiliti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Il divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque non mantiene la destinazione dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e li aliena o li cede, separatamente dall'azienda, prima dei periodi previsti dall'art. 12, comma 1, oltre a incorrere nella revoca del contributo di cui all'art. 14, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una

somma di denaro da un minimo della metà a un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente percepito.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitati dai soggetti regionali responsabili in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Nel caso di cui all'art. 12, comma 3, non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla regione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2025 e in annui euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del Capo II della presente legge è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2025 e in euro 1.500.000 per gli anni 2026 e 2027, e fa carico alla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (Spese in conto capitale).

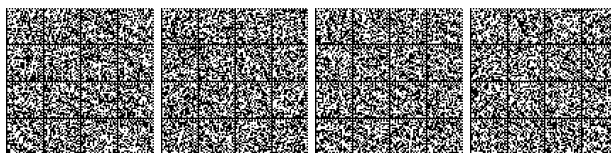
3. L'onere derivante dall'applicazione del Capo III della presente legge è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2025 e in euro 1.500.000 per gli anni 2026 e 2027, e fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nel bilancio della regione per euro 2.000.000 per l'anno 2025 e per euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nel fondo speciale nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00270

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 26.

Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 19 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato, anche attraverso l'impiego dei fondi europei, coerentemente con i piani e le strategie di sviluppo del territorio, in materia di specializzazione intelligente e di sviluppo sostenibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge si applica, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, alle agevolazioni volte a promuovere:

a) la competitività e dinamicità delle imprese tramite il sostegno agli investimenti in beni e servizi e all'introduzione nel sistema produttivo di processi di produzione innovativi;

b) l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Art. 2.

Beneficiari

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa nel territorio della Regione.

Art. 3.

Tipologia di agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e del fondo di rotazione di cui all'art. 18, mediante l'erogazione di:

a) contributi a fondo perduto;

b) mutui a tasso agevolato.

Art. 4.

Presentazione della domanda di agevolazione

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda prima dell'avvio degli interventi, tramite piattaforma web dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione.

2. Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo il caso di domande non favorevolmente istruite. La domanda è corredata da apposito progetto di investimento, relativo all'operazione per la quale si richiede l'agevolazione, commisurato alle effettive esigenze dell'impresa richiedente e correlato all'attività economica effettivamente svolta.

Art. 5.

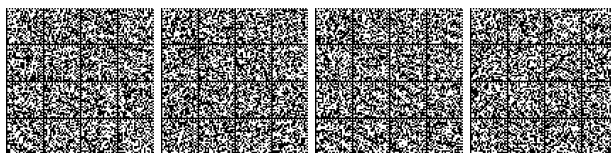
Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la struttura regionale competente in materia di competitività del sistema economico nei settori industria e artigianato provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economico-finanziaria effettuata da Finaosta S.p.A., o da soggetti esperti in materia di valutazione dei progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.A., la struttura competente in materia di competitività del sistema economico nei settori industria e artigianato provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della valutazione tecnico-economico-finanziaria e l'entità dei compensi per le attività svolte.

3. Per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), la struttura competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato verifica la regolarità delle domande presentate, la completezza della documentazione allegata ed effettua la valutazione dell'ammissibilità delle spese.

4. Per le attività di cui al comma 3, la struttura competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato può anche avvalersi dei soggetti di cui all'art. 14, comma 2.



5. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurolunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

Vincoli, alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

1. Il beneficiario delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), ha l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e di non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa, nel caso di investimenti concernenti beni mobili e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili.

2. Qualora il beneficiario intenda alienare o cedere i beni oggetto di agevolazione o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, presenta apposita domanda alla struttura competente.

3. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, autorizza il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di agevolazione e recupera l'importo del contributo concesso o il debito residuo del mutuo. Su tale importo sono conteggiati gli interessi, per il periodo in cui il soggetto ha beneficiato dell'agevolazione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso legale relativo al medesimo periodo. Con il provvedimento del dirigente sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da corrispondere senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata alla restituzione di cui al comma 3.

5. La restituzione dell'agevolazione concessa non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente della struttura competente. In ogni caso il nuovo bene non è oggetto di agevolazione.

6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di agevolazione, trascorsi i periodi di cui al comma 1, comportano in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

7. Nei casi di cui al comma 6, è ammessa, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente, la restituzione del debito residuo in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

8. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il beneficiario può estinguere anticipatamente il mutuo, restituendo il debito residuo.

Art. 8.

Revoca delle agevolazioni

1. Il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle agevolazioni, qualora l'impresa fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni.

2. Per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca, anche parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato, qualora l'impresa:

a) non rispetti i vincoli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1;

b) non adempia all'obbligo di cui all'art. 7, commi 1 e 2;

c) non porti a termine le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni o non avvii l'iniziativa entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;

d) non porti a termine le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;

e) trasferisca l'attività fuori dal territorio della Regione;

f) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione;

g) non adempia a quanto previsto dall'art. 12, comma 4.

3. Per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca qualora l'impresa:

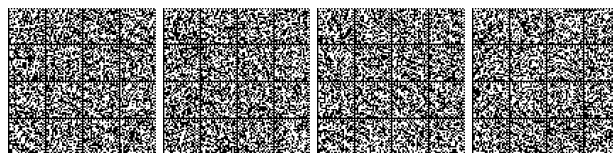
a) non rispetti i vincoli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1;

b) non porti a termine le iniziative per le quali è stata presentata la domanda di agevolazione entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;

c) trasferisca l'attività fuori dal territorio della Regione prima dell'erogazione del contributo;

d) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione.

4. La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.a., l'importo del contributo o del capitale residuo del mutuo oggetto di revoca, maggiorato degli interessi legali calcolati, per le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), con le modalità di cui



all'art. 7, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.a. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, può disporre, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché a ogni documentazione necessaria.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ E DINAMICITÀ DELLE IMPRESE

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono ammissibili le spese dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa nei settori dell'industria e dell'artigianato.

2. Sono ammissibili ad agevolazione, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, le spese relative all'acquisto di:

- a) immobilizzazioni materiali;
- b) immobilizzazioni immateriali.

Art. 11.

Contributi agli investimenti

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi alle imprese per progetti di investimento innovativi, aventi ricadute positive sul territorio regionale in termini di rispetto dell'ambiente, promozione della sostenibilità, utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per:

a) l'acquisto di beni mobiliari, con particolare riferimento a macchinari, attrezzature e software strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;

b) spese per servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili gestionale, tecnologico e ambientale.

3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i veicoli.

4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

5. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è di euro 10.000 e quello massimo, nel corso di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, è di euro 2.500.000 per le piccole imprese, di euro 5.000.000 per le medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese.

Art. 12.

Mutui a tasso agevolato

1. I mutui a tasso agevolato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono concessi alle imprese per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di immobilizzazioni immateriali e materiali.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 15.000 e quello massimo, nel corso di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, è di euro 2.500.000 per le piccole imprese, di euro 5.000.000 per le medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese.

3. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni, escluso l'eventuale periodo di preammortamento.

4. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Su richiesta motivata del beneficiario il termine di ventiquattro mesi può essere prorogato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Capo III

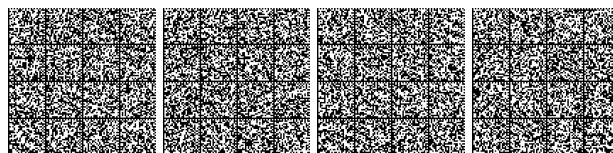
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art. 13.

Realizzazione o promozione di iniziative

1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione o la promozione delle seguenti iniziative:

a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento a indagini conoscitive sulle modalità ovvero sui canali e sugli strumenti più efficaci di investimento nei Paesi esteri;



b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;

c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni, di dibattiti e manifestazioni fieristiche.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente e avvalersi della collaborazione e del concorso di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.

3. Per la definizione delle attività da realizzare, la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato promuove un confronto diretto con la *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, che rappresenta i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale di cui riporta, in tale sede, le suggestioni, previo confronto con gli stessi.

Art. 14.

Contributi a favore dell'internazionalizzazione

1. La Regione concede i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), a favore dell'internazionalizzazione alle imprese di cui all'art. 2 che operano iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e commerciale attraverso:

a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente alla definizione dei relativi accordi;

b) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie con visibilità internazionale;

c) ricerca di nuovi mercati attraverso lo sviluppo dell'e-commerce, la creazione di una nuova piattaforma propria o l'accesso a una piattaforma di terzi con la creazione di un proprio spazio/store;

d) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali, in Italia e all'estero, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali, di carattere nazionale e internazionale che abbiano il fine di promuovere beni o servizi prodotti sul territorio valdostano.

2. La Regione per la gestione dei contributi di cui al presente articolo può anche avvalersi delle società in house regionali e della *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, al fine di razionalizzare le misure a sostegno dell'internazionalizzazione nei settori industria e artigianato delle imprese del territorio.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

4. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Rinvio

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ivi compresi l'entità delle stesse, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione nonché per l'espletamento dell'istruttoria, il diniego o la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 3 possono essere concesse anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conseguenza di eventi che possano manifestarsi e che richiedano specifici interventi di rilancio dell'economia regionale.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Per i procedimenti relativi alle domande di agevolazione di cui ai capi III, IV e V della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), presentate entro il 31 dicembre 2025 e non ancora oggetto di deliberazione di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/2003, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Nelle more dell'istituzione della piattaforma dedicata di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, le imprese presentano domanda di agevolazione tramite modelli appositamente predisposti dalla struttura competente, corredata dalla documentazione prevista con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 17.

Abrogazioni

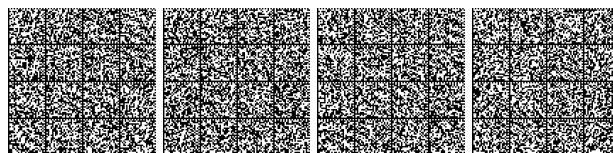
1. La legge regionale n. 6/2003 è abrogata.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'art. 33 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

b) l'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

c) la legge regionale 19 maggio 2006, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane));



d) l'art. 18 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

e) i commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

f) l'art. 37 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009);

g) la legge regionale 21 luglio 2009, n. 23 (Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane));

h) l'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 20 (Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2));

i) l'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali);

j) l'art. 33 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

k) l'art. 14 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);

l) l'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

m) il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

n) l'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023).

Art. 18.

Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione

1. Ai fini della concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 12 è istituito, presso Finaosta S.p.a, un fondo di rotazione regionale.

2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale di euro 2.000.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alla legge regionale n. 6/2003;

b) giacenze, pari euro 724.379,92, disponibili sul fondo di rotazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2013;

c) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

d) rimborso delle rate dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge, della legge regionale n. 6/2003 e della legge regionale n. 20/2013;

e) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera d);

f) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

g) recupero delle somme di cui agli articoli 7, comma 3, e 8, comma 4, limitatamente ai mutui a tasso agevolato;

h) giacenze, pari ad euro 275.483,87, disponibili sui fondi rischi costituiti per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussioni concesse ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 6/2003.

3. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 2, lettere a) e b), disponibili sui fondi di rotazione di cui alla legge regionale n. 6/2003 e alla legge regionale n. 20/2013 alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono sul Fondo di rotazione di cui al comma 1.

4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

5. Nella convenzione di cui all'art. 5, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo stesso.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 1.835.000 e annualmente così suddiviso:

a) per l'anno 2026 euro 870.000;



b) per l'anno 2027 euro 965.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per complessivi euro 70.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 40.000;

2) per l'anno 2027 euro 30.000.

b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per complessivi euro 1.765.000 di cui 735.000 per interventi correnti ed euro 1.030.000 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 830.000, di cui euro 350.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 480.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

2) per l'anno 2027 euro 935.000, di cui euro 385.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 550.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) per complessivi euro 1.835.000, di cui 775.000,00 per interventi correnti ed euro 1.060.000,00 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 870.000, di cui euro 370.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 500.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

2) per l'anno 2027 euro 965.000, di cui euro 405.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 560.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00271

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 dicembre 2025, n. 34.

Regolamento di esecuzione sulle borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitari del terzo ciclo, di corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento o per tirocini.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 - Sez. gen.)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2025, n. 1094;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento in esecuzione dell'art. 19, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, si stabiliscono:

a) i requisiti di accesso alle borse di studio, assegnate mediante concorso bandito dalla Giunta provinciale, per la frequenza di corsi di studio universitari del terzo ciclo quali corsi di specializzazione, di master di II livello e di dottorati di ricerca, di corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento oppure per lo svolgimento di tirocini formativi o professionali obbligatori;

b) l'ammontare delle borse di studio;

c) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della formazione delle graduatorie.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle borse di studio le persone che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.



Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Le seguenti persone che frequentano una formazione di cui all'art. 4 in Provincia di Bolzano possono beneficiare delle borse di studio:

a) persone con cittadinanza dell'Unione europea;

b) persone con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di persona rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e, di conseguenza, sono equiparate alle persone con cittadinanza italiana;

c) persone con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo e che, al momento della presentazione della domanda, hanno residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno un anno e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

2. Le persone che frequentano una formazione di cui all'art. 4 al di fuori della Provincia di Bolzano possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza se, al momento della presentazione della domanda, hanno residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno due anni e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

3. A eccezione del caso previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, non possono accedere alle borse di studio le persone che frequentano una formazione di cui all'art. 4 al di fuori della Provincia di Bolzano e sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Art. 4.

Tipologie di formazione

1. Al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente deve essere iscritta a una delle seguenti formazioni:

a) corso di specializzazione o di master di II livello;

b) tirocinio formativo o professionale obbligatorio;

c) dottorato di ricerca (PhD);

d) corso universitario per l'abilitazione all'insegnamento.

2. Prima dell'inizio della formazione, la persona richiedente deve aver ultimato un corso di studio universitario

della durata normale prevista e aver conseguito il corrispondente titolo accademico.

Art. 5.

Ulteriori requisiti

1. La persona richiedente non può beneficiare più di una volta della borsa di studio di cui al presente regolamento per il medesimo tipo di formazione e non deve avere già concluso un corso di studio dello stesso tipo di quello per cui chiede la borsa.

2. Non viene concessa alcuna borsa di studio per i tirocini formativi o professionali obbligatori a chi percepisce, nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, un compenso per il tirocinio oppure una retribuzione superiore a 1.300,00 euro lordi mensili. Chi svolge il tirocinio come libero professionista deve dichiarare alla struttura organizzativa competente anche le entrate fatturate.

3. Le borse di studio per i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento nonché le borse di studio per i corsi di specializzazione definiti annualmente nel bando di concorso sono concesse solo se i corsi sono necessari per l'iscrizione a specifiche classi di concorso per l'insegnamento in Alto Adige e nel resto d'Italia.

Art. 6.

Durata della formazione

1. Le borse di studio possono essere concesse per:

a) la durata normale del corso di specializzazione o master di II livello;

b) l'intera durata del tirocinio formativo o professionale obbligatorio;

c) la durata normale del dottorato di ricerca (PhD), aumentata di un anno;

d) la durata normale dei corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento. Per i corsi universitari della durata di tre semestri, la borsa di studio è concessa per un solo anno accademico (due semestri) e si considerano le tasse universitarie effettivamente pagate.

Art. 7.

Merito di studio

1. Il bando di concorso stabilisce:

a) il merito di studio minimo che le persone richiedenti devono aver conseguito attraverso la frequenza di un percorso formativo che prevede un numero di crediti formativi (espresso in crediti formativi europei dello «European Credit Transfer System», di seguito «ECTS»);



b) la durata minima della formazione da rispettare durante il periodo per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio.

2. In caso di mancato raggiungimento del suddetto merito minimo o della durata minima della formazione, l'importo totale della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, decorrenti dalla data della sua erogazione.

3. Se il merito formativo non viene conseguito nella misura indicata nella domanda o se la formazione dura meno a lungo di quanto indicato nella domanda, la persona beneficiaria della borsa di studio deve restituire l'importo corrispondente alla differenza, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.

Art. 8.

Formazione a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria

1. Nel caso in cui sia proclamato uno stato di emergenza sanitaria, la concessione della borsa di studio di cui al presente regolamento è ammessa anche qualora il percorso formativo si svolga, anche parzialmente, in modalità a distanza.

Art. 9.

Situazione economica

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano il valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare di base e i componenti del nucleo stesso ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica si considerano le dichiarazioni unificate di reddito e patrimonio (DURP) relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse, per lo stesso periodo e per la stessa formazione del terzo ciclo, da altre istituzioni o da enti pubblici o da istituzioni o da enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Se alla persona richiedente viene assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento e, per lo stesso anno accademico, le viene concessa anche un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, dovrà scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

Art. 11.

Ammontare delle borse di studio

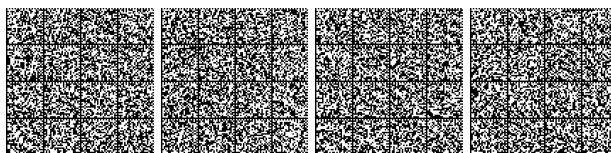
1. L'ammontare delle borse di studio per i corsi di specializzazione o master di II livello è determinato applicando i seguenti criteri:

a) importo base:

ECTS-Punkte Numero ECTS	Arbeitsaufwand in Stunden Numero ore di lavoro	Betrag in Euro Importo in euro
30 – 36	750 – 900	6.000,00
37 – 43	901 – 1.050	7.200,00
44 – 50	1.051 – 1.200	8.400,00
51 und mehr / e più	1.201 und mehr / e più	9.600,00

b) per i corsi che prevedono una frequenza inferiore a tre giorni alla settimana o a dieci giorni al mese, l'importo base viene ridotto del 25 per cento;

c) per i corsi che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio è fissato in 2.400,00 euro;



d) la borsa di studio di cui alle lettere a), b) e c) è ulteriormente ridotta in base al VSE come segue:

FWL / VSE	Reduzierung Riduzione
bis / fino a 2,00	0%
2,01 – 3,00	-20%
3,01 – 4,00	-40%
4,01 – 6,00	-60%

e) le soglie del VSE di cui alla lettera d) sono aumentate di 0,5 punti per ogni componente del nucleo familiare, compresa la persona richiedente, che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta una borsa di studio;

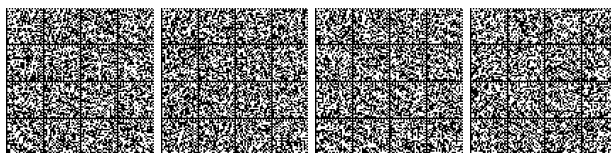
f) se, per la frequenza del corso, la persona richiedente deve pagare tasse universitarie, la borsa di studio viene ulteriormente aumentata come segue:

Studiengebühren in Euro Tasse universitarie in euro	Anhebung der Studienbeihilfe Aumento della borsa di studio
0,00 – 1.000,00	0%
1.000,01 – 3.000,00	+20%
3.000,01 – 5.000,00	+40%
über / oltre 5.000,00	+60%

2. L'ammontare delle borse di studio per i tirocini formativi o professionali obbligatori è determinato applicando i seguenti criteri:

a) importo base:

Dauer Durata	Höhe der Studienbeihilfe in Euro Ammontare della borsa di studio in euro
90 – 119 Tage / giorni	2.400,00
120 – 149 Tage / giorni	3.000,00
150 – 179 Tage / giorni	3.600,00
180 – 209 Tage / giorni	4.200,00
210 – 239 Tage / giorni	4.800,00
240 – 269 Tage / giorni	5.400,00
270 – 299 Tage / giorni	6.000,00
300 – 329 Tage / giorni	6.600,00
330 – 365 Tage / giorni	7.200,00



b) la borsa di studio di cui alla lettera a) è ridotta in base al VSE come segue:

FWL / VSE	Reduzierung Riduzione
bis / fino a 2,00	0%
2,01 – 3,00	-20%
3,01 – 4,00	-40%

c) le soglie del VSE di cui alla lettera b) sono aumentate di 0,5 punti per ogni componente del nucleo familiare, compresa la persona richiedente, che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta una borsa di studio;

d) se la persona richiedente percepisce un compenso oppure una retribuzione per il tirocinio nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, l'ammontare della stessa è ulteriormente ridotto come segue:

Entgelt (Bruttobetrag) Compenso (importo lordo)	Reduzierung Riduzione
mehr als 30% der Studienbeihilfe/ più del 30% della borsa di studio	-30%
mehr als 60% der Studienbeihilfe/ più del 60% della borsa di studio	-50%
mehr als 80% der Studienbeihilfe/ più dell'80% della borsa di studio	-70%

3. L'ammontare delle borse di studio per i dottorati di ricerca (PhD) è determinato applicando i seguenti criteri:

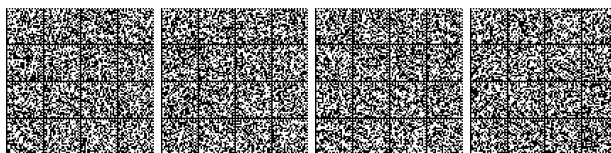
a) importo base:

Dauer Durata	Höhe der Studienbeihilfe in Euro Ammontare della borsa di studio in euro
180 – 209 Tage / giorni	7.200,00
210 – 239 Tage / giorni	7.800,00
240 – 269 Tage / giorni	8.400,00
270 – 299 Tage / giorni	9.000,00
300 – 365 Tage / giorni	10.800,00

b) per i dottorati che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio è fissato in 4.800,00 euro;

c) la borsa di studio di cui alle lettere a) e b) è ridotta in base al VSE come segue:

FWL / VSE	Reduzierung Riduzione
bis / fino a 2,00	0%
2,01 - 3,00	-10%
3,01– 4,00	-20%
4,01 – 6,00	-30%



d) le soglie del VSE di cui alla lettera c) sono aumentate di 0,5 punti per ogni componente del nucleo familiare, compresa la persona richiedente, che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio;

e) se la persona richiedente percepisce un compenso in qualità di collaboratrice scientifica o collaboratore scientifico oppure di collaboratrice o collaboratore di progetto per la sua attività di ricerca nell'ambito del dottorato di ricerca (PhD) nel periodo per il quale richiede la borsa di studio, l'ammontare della stessa viene ulteriormente ridotto come segue:

Entgelt (Bruttobetrag) Compenso (importo lordo)	Reduzierung Riduzione
mehr als 30% der Studienbeihilfe/ più del 30% della borsa di studio	-30%
mehr als 60% der Studienbeihilfe/ più del 60% della borsa di studio	-50%
mehr als 80% der Studienbeihilfe/ più dell'80% della borsa di studio	-70%

f) se il compenso ai sensi della lettera e) è superiore a 1.500,00 euro lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio;

g) se, per la frequenza del dottorato, la persona richiedente deve pagare tasse universitarie, la borsa di studio viene aumentata come segue:

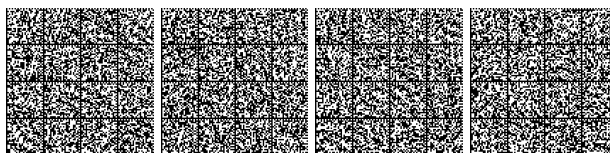
Studiengebühren in Euro Tasse universitarie in euro	Anhebung der Studienbeihilfe Aumento della borsa di studio
0,00 – 1.000,00	0 %
1.000,01 – 3.000,00	+20%
3.000,01 – 5.000,00	+40%
über / oltre 5.000,00	+60%

4. L'ammontare delle borse di studio per i corsi universitari per l'abilitazione all'insegnamento nonché per i corsi di specializzazione, definiti annualmente nel bando di concorso è determinato applicando i seguenti criteri:

a) importo base:

ECTS-Punkte Numero ECTS	Betrag in Euro Importo in euro
30 – 36	2.100,00
60 und mehr / e più	4.200,00

b) per i corsi universitari che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio è fissato a 1.000,00 euro.



c) la borsa di studio di cui alle lettere a) e b) è ridotta in base al VSE come segue:

FWL / VSE	Reduzierung Riduzione
bis / fino a 2,00	0%
2,01 – 3,00	-20%
3,01 – 4,00	-40%
4,01 – 6,00	-60%

d) le soglie del VSE di cui alla lettera c) sono aumentate di 0,5 punti per ogni componente del nucleo familiare, compresa la persona richiedente, che alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno centocinquanta giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio;

e) se, per la frequenza del corso universitario, la persona richiedente deve pagare tasse universitarie, la borsa di studio viene ulteriormente aumentata come segue:

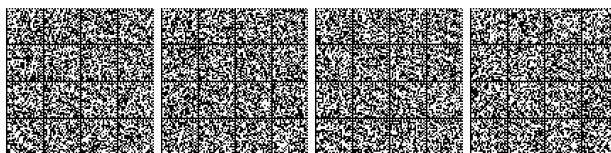
Studiengebühren in Euro Tasse universitarie in euro	Anhebung der Studienbeihilfe Aumento della borsa di studio
0,00 – 1.000,00	0%
1.000,01 – 1.500,00	+30%
1.500,01 – 2.500,00	+50%
über / oltre 2.500,00	+60%

Art. 12.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. Il bando di concorso stabilisce l'importo complessivo disponibile per tutte le borse di studio.
2. Se l'importo di cui al comma 1 non è sufficiente a garantire l'assegnazione delle borse di studio a tutte le persone aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. A seconda del VSE del nucleo familiare, determinato tenendo conto delle soglie del VSE, eventualmente aumentate ai sensi dell'art. 11, sono assegnati i seguenti punti fino a un massimo di 60 punti:

FWL / VSE	Punkte / Punti
0,00 – 0,85	60
0,86 – 1,71	50
1,72 – 2,57	40
2,58 – 3,43	30
3,44 – 4,29	20
4,30 – 5,15	10
5,16 – 6,00	5
über / oltre 6,00	0



4. Valutazione del numero di crediti ECTS o della durata della formazione:

a) corso di specializzazione o di master di II livello:

ECTS-Punkte / ECTS	Punkte / Punti
0 – 30	0
31 – 38	3
39 – 46	6
47 – 54	9
55 – 60 oder mehr / o oltre	12

b) tirocinio formativo o professionale obbligatorio:

Dauer / Durata	Punkte / Punti
0 – 120 Tage / giorni	0
121 – 180 Tage/ giorni	3
181 – 240 Tage/ giorni	6
241 – 300 Tage/ giorni	9
301 – 365 Tage/ giorni	12

c) dottorato di ricerca (PhD):

Dauer / Durata	Punkte / Punti
0 – 180 Tage / giorni	0
181 – 220 Tage/ giorni	3
221 – 269 Tage/ giorni	6
270 – 299 Tage/ giorni	9
300 – 365 Tage/ giorni	12

d) corso universitario per l'abilitazione all'insegnamento:

ECTS-Punkte / ECTS	Punkte / Punti
0 – 30	0
31 – 38	3
39 – 46	6
47 – 54	9
55 – 60 oder mehr / o oltre	12

5. A parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, nella collocazione in graduatoria delle persone richiedenti viene data precedenza, nel seguente ordine:

a) a coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione degli ECTS oppure in relazione alla durata della formazione;

b) a coloro il cui nucleo familiare ha il VSE più basso;

c) a coloro che hanno presentato prima in ordine cronologico la domanda per la borsa di studio.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente bancario intestato alla persona richiedente.



Art. 13.

Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio con l'ausilio di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese o l'omissione di informazioni dovute, la persona beneficiaria decade, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione e deve restituire l'importo della borsa di studio, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

5. Ferme restando le eventuali conseguenze penali, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 2-bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30, è abrogato.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica alle domande per l'assegnazione di una borsa di studio presentate a partire dal 15 gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 dicembre 2025, n. 35.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edilizia residenziale pubblica e sociale".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2025, n. 1122;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: «Per le sistemazioni di cui al presente comma il valore della situazione economica di cui al comma 4, lettera e), corrisponde a 6,00.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 29, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per le sistemazioni di cui al presente articolo il valore della situazione economica di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), corrisponde a 6,00.».

Art. 3.

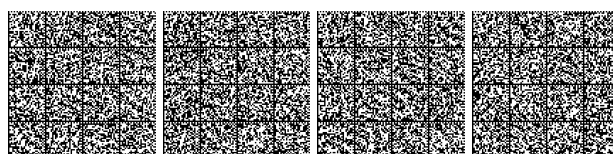
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00174



MODALITÀ PER LA VENDITA

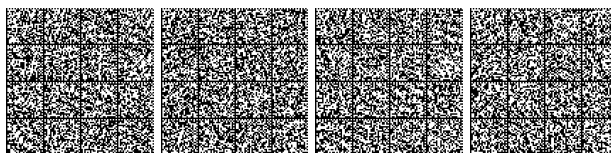
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

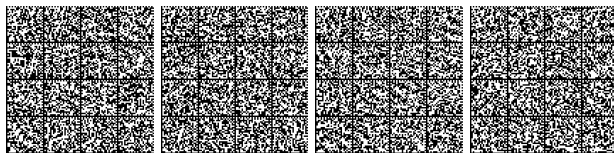
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

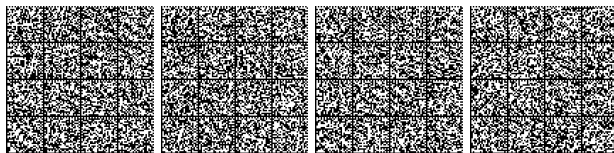
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

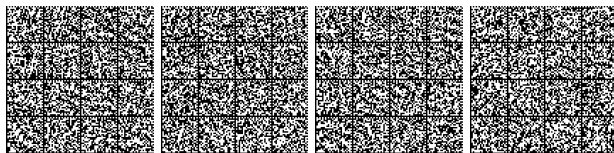
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

